

Appendice A

Testi di legge e codici penali

Italia

L. 20 febbraio 1958, n. 75 (1).

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1/a).

Capo I - Chiusura delle case di prostituzione

Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Capo I - Chiusura delle case di prostituzione

1. È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

2. Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (2), e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000 (3), salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano”.

4. La pena è raddoppiata (4):

1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (5);

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente (6).

5. Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda di lire 10.000 (7) le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.

6. I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

7. Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione

8. Il Ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

9. Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

10. Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

11. All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248 (8).

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

12. È costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

13. Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

14. Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria.

15. Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 1958, n. 55.

- (1/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, riportato alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
- (2) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
- (3) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
- (4) L'art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica, stabilisce che, per i reati di cui alla presente legge, qualora l'offeso sia una persona handicappata, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- (5) Numero così modificato dall'art. 18, L. 3 agosto 1998, n. 269, riportata alla voce Maternità e infanzia.
- (6) Numero aggiunto dall'art. 105, L. 22 dicembre 1975, n. 685, riportata alla voce Stupefacenti, nel testo sostituito dall'art. 32, L. 26 giugno 1990, n. 162, riportata alla stessa voce.
- (7) La misura originaria dell'ammenda, da lire 500 a lire 2.000, è stata così elevata e unificata per effetto dell'art. 113, secondo e quinto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
- (8) Recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quello della spesa in alcuni Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52.

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (L. 40/1998)

Art. 10 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Comma 3. Se il fatto [*aver compiuto attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge*] è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da 5 a 15 anni e della multa di lire 50.000.000 per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge.

Austria

Codice penale, 1973

§ 210 - Prostituzione omosessuale

Chiunque si dedichi alla prostituzione (*gewerbsmäßige Unzucht*) omosessuale con una persona di sesso maschile o si offra per la prostituzione, se non si tratta di prostituzione omosessuale con minorenni (§ 209), è punito con la reclusione fino a due anni.

§ 213 - Lenocinio (*Kuppelei*)

1) Chiunque istighi una persona con la quale si trova in uno dei rapporti descritti nel § 212 [*sull'abuso di rapporti di autorità*] alla prostituzione (*Unzucht*) con un'altra persona o la induca alla prostituzione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2) Se il colpevole agisce per procurare a sé o a un altro un vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

§ 214 - Promozione della prostituzione (*Unzucht*) altrui dietro compenso

Chiunque procuri a una persona rapporti di prostituzione con un'altra persona per ottenere per sé o per altri un vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a 360 giorni¹.

§ 215 - Induzione alla prostituzione (*gewerbsmäßige Unzucht*)

Chiunque induca una persona alla prostituzione è punito con la reclusione fino a 2 anni.

§ 216 - Sfruttamento della prostituzione (*Zuhälterei*)

1) Chiunque, con l'intenzione di ottenere un reddito continuativo dalla prostituzione di un'altra persona, la sfrutti, è punito con la reclusione fino a 6 mesi.

2) Chiunque con l'intenzione di ottenere un reddito continuativo dalla prostituzione di un'altra persona, ne tragga ingiusto profitto, la intimidisca, le prescriva le condizioni dell'esercizio della prostituzione oppure sfrutti più di una persona allo stesso tempo, è punito con la reclusione fino a 1 anno.

3) Chiunque commetta uno dei fatti sanciti dalle disposizioni precedenti come membro di una banda, è punito con la reclusione fino a 2 anni.

4) E' punito con la reclusione fino a 2 anni anche chiunque per mezzo dell'intimidazione trattenga una persona dall'abbandonare la prostituzione.

¹ L'importo giornaliero viene fissato dal giudice, nei limiti di legge, tenendo conto della situazione economica del condannato.

§ 217 - Traffico di persone

1) Chiunque procuri a una persona, anche se già dedita alla prostituzione, rapporti di prostituzione in un altro stato che non quello del quale possiede la cittadinanza o in cui soggiorna abitualmente, oppure la ingaggi a questo scopo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, se commette il reato professionalmente, invece, con la reclusione da 1 fino a 10 anni.

2) Chiunque, con l'intenzione di far esercitare a una persona (comma 1) la prostituzione in un altro stato che non quello del quale possiede la cittadinanza o in cui soggiorna abitualmente, la induca a recarvisi ingannandola su tale proposito oppure la costringa a recarvisi con la violenza o con grave minaccia, oppure la trasporti in un altro stato sfruttando l'errore di lei su tale intenzione, è punito con la reclusione da 1 fino a 10 anni.

Vedi anche:

Ordinanza del Ministero della Sanità per il monitoraggio delle persone che esercitano la prostituzione (BGBl 1974/314), che implementa l'art. 11, comma 2 della Legge sulle malattie veneree (StGB 1945/152) che rende obbligatori i controlli settimanali per tutte le prostitute;

Legge sull'Aids (BGBl 1993/728), art. 4 comma 2: le prostitute devono sottoporsi al test per rintracciare l'Hiv almeno ogni 3 mesi.

Danimarca

Codice penale (emendamenti del 1999)

§ 228

1) Chiunque:

i) induca qualcuno a cercare guadagno dalla prostituzione (*kønslig usædelighed*) con altri,
ii) per profitto induca qualcuno a cercare guadagno prostituendosi ad altri o trattenga qualcuno che esercita la prostituzione dal lasciarla, oppure

iii) gestisca un bordello,

è punito per lenocinio (*rufferi*) con la reclusione fino a 4 anni.

2) Allo stesso modo si punisce chiunque induca o assista una persona sotto i 21 anni nell'esercizio della prostituzione, insieme a chiunque cooperi per il trasporto di una persona fuori dal Regno affinché eserciti all'estero la prostituzione o venga usata per tale immoralità (*usædelighed*), quando la persona trasportata è sotto i 21 anni o ignara dello scopo.

§ 229

Chiunque promuova la prostituzione con l'agire come mezzano [*mellemmand*] a scopo di guadagno o in casi spesso ripetuti, o sfrutti l'attività di un altro nella prostituzione, è punito con la reclusione fino a 3 anni o, in circostanze attenuanti, con l'arresto o con una multa.

2) Chiunque dia in affitto una camera in un albergo o una pensione che vengono usati per la prostituzione (*erhvervmæssig utugt*), è punito con l'arresto o con la reclusione fino a 1 anno o, in circostanze attenuanti, con una multa.

§ 233

Chiunque inciti o inviti alla lussuria (*utugt*) o metta in mostra costumi immorali (*usædelig*) in modo da importunare altri o suscitare pubblico scandalo, è punito con l'arresto o con la reclusione fino a 1 anno o, in circostanze attenuanti, con una multa.

Legge sul cambiamento della legge penale: "Decriminalizzazione della prostituzione e criminalizzazione dei clienti di prostitute sotto i 18 anni", 1999.

Art. 1

[soppressione dell'art. 199 del Codice penale]

Art. 2

1) Dopo § 223 si introduce:

"§ 223 a Chiunque come cliente abbia rapporti sessuali con una persona sotto i 18 anni, che in tutto o in parte si mantenga con la prostituzione [*prostitution*] è punito con una multa, l'arresto o la reclusione fino a 2 anni."

[...]

5) [*soppressione dei commi 3-5 § 229*]

Art. 3

[...]

2) La legge non implica che il gioco, la prostituzione e il farsi mantenere da donne che si mantengono con la prostituzione siano considerati mestieri legittimi.

Legge sui ristoranti

§ 31

La polizia può proibire alle persone che esercitano la prostituzione la permanenza in particolari luoghi aperti al pubblico. La polizia può proibire ai ristoratori di ricevere queste persone come ospiti.

Regolamento di polizia

§ 5

E' proibito mostrare un comportamento indecente, per esempio con parole o azioni indecenti, con il denudare in modo indecente il corpo o con l'incitazione al vizio [*utugt*] in strada o in luoghi visibili dalla strada o in altri luoghi dove vi è un ingresso pubblico.

§ 6

La polizia può proibire a chiunque si tratti in strada di rimanere fermo o camminare avanti e indietro per corte distanze, quando la sua permanenza o il suo comportamento comporta disagi per i vicini o per i passanti, o quando c'è un sospetto fondato che la persona in questione eserciti un mestiere illegale in quel luogo.

Articoli abrogati del Codice penale (ultima revisione, 1967)

Cap. 22: "Chiedere l'elemosina e attività professionali dannose"

§ 199

1) Se qualcuno si abbandona all'ozio in circostanze tali che vi è ragione di presumere che non cerchi di mantenersi in un modo legittimo, dalla polizia deve essergli data l'ingiunzione a cercarsi un mestiere legittimo prima di un termine fissato ragionevolmente e per quanto possibile gli si deve indicare un tale mestiere.

Se non obbedisce all'ingiunzione, la persona in questione viene punita con l'arresto o con la reclusione fino a 1 anno. L'ingiunzione ha validità per 5 anni.

2) Come attività legale non si considerano il gioco, la prostituzione (utugt) o il farsi mantenere da donne che si mantengono con la prostituzione.

§ 229

(...)

3) Con la reclusione fino a 4 anni si punisce l'uomo che totalmente o parzialmente si fa mantenere da una donna che esercita la prostituzione.

4) Con la reclusione fino a 1 anno si punisce l'uomo che, nonostante l'ingiunzione della polizia, divide la casa con una donna che si prostituisce per professione. Un'ingiunzione comunicata dalla polizia è valida 5 anni.

5) Le pene previste ai commi 3 e 4 non vengono applicate a maschi sotto i 18 anni nei confronti dei quali la donna abbia l'obbligo di mantenimento.

Francia

Codice penale, 1994

Libro II, Cap. V "Degli atti contrari alla dignità delle persone", Sezione II "Del lenocinio (*proxénétisme*) e dei reati assimilati"

Art. 225-5

Il lenocinio è il fatto, da chiunque commesso in qualunque modo:

- i) di aiutare, assistere o proteggere la prostituzione altrui;
- ii) di trarre profitto dalla prostituzione altrui, di partecipare ai suoi proventi o di ricevere sovvenzioni da una persona che abitualmente si dedica alla prostituzione;
- iii) di reclutare, trascinare o avviare una persona alla prostituzione o esercitare su di lei una pressione tale che lei si prostituisca o continui a farlo.

Il lenocinio è punito con cinque anni di reclusione e una multa di F 1.000.000.

Art. 225-6

E' assimilato al lenocinio e punito con le pene previste dall'articolo 225-5 il fatto, da chiunque commesso e in qualunque modo:

- i) di fare gli uffici di intermediario tra due persone di cui una si dedica alla prostituzione e l'altra sfrutta o remunera la prostituzione altrui.
- ii) di facilitare a un prossenetista la falsa giustificazione delle sue risorse;
- iii) di non poter giustificare le risorse corrispondenti al proprio modo di vita vivendo con una persona che si dedica abitualmente alla prostituzione o essendo in relazione abituale con una o più persone che si dedicano alla prostituzione;
- iv) di ostacolare l'azione di prevenzione, di controllo, di assistenza o di rieducazione intrapresa dagli organismi qualificati riguardo a persone in pericolo di prostituzione o che si dedicano alla prostituzione

Art. 225-7

Il lenocinio è punito con 10 anni di reclusione e con una multa di F 10.000.000 quando è commesso:

- i) contro un minore;
- ii) contro una persona la cui particolare vulnerabilità, dovuta all'età, a una malattia, a un'infermità, a una carenza fisica o psichica o a uno stato di gravidanza, è evidente o conosciuta dall'autore;
- iii) contro più persone;
- iv) contro una persona che è stata indotta a dedicarsi alla prostituzione sia al di fuori del territorio della Repubblica sia al suo arrivo sul territorio della Repubblica;
- v) da un ascendente legittimo, naturale o adottivo della persona che si prostituisce o da una persona che ha autorità su di lei o abusa dell'autorità che le è conferita dalle sue funzioni;
- vi) da una persona chiamata, in virtù delle sue funzioni, a partecipare alla lotta contro la prostituzione, alla protezione della sanità o al mantenimento dell'ordine pubblico;
- vii) da una persona che porta un'arma;

viii) con l'impiego della costrizione, di violenze o di manovre dolose;
ix) da parte di più persone che agiscono in qualità di autore o di complice, senza che costituiscano una banda organizzata.

(...)

Art. 225-8

Il lenocinio previsto all'art. 225-7 è punito con 20 anni di reclusione e con una multa di F 20.000.000 se è commesso in banda organizzata.

(...)

Art. 225-9

Il lenocinio commesso ricorrendo a torture o atti di barbarie è punito con la pena dell'ergastolo e con una multa di F 30.000.000.

Art. 225-10

E' punito con 10 anni di reclusione e con una multa di F 5.000.000 il fatto, da chiunque commesso, agendo direttamente o per interposta persona:

i) di tenere, gestire, sfruttare, dirigere, far funzionare, finanziare o contribuire a finanziare una casa di prostituzione;

ii) se tiene, gestisce, sfrutta, dirige, fa funzionare, finanzia o contribuisce a finanziare una casa qualunque aperta al pubblico o utilizzata dal pubblico, accetta o tollera abitualmente che una o più persone si dedichino alla prostituzione all'interno dello stabilimento o dei suoi annessi o che vi cerchino dei clienti in vista della prostituzione;

iii) di vendere o di tenere a disposizione di una o di più persone locali o aree non utilizzate dal pubblico, sapendo che esse vi si dedicheranno alla prostituzione.

(...)

Art. 225-11

Il tentativo di commettere i reati previsti dalla presente sezione è punito con le medesime pene.

Art. 225-24

Individui o associazioni colpevoli di una delle infrazioni specificate negli articoli dal 225-5 al 225-10 sono soggetti anche:

(...)

2) al pagamento dei costi di rimpatrio delle vittime.

Libro VI "Delle contravvenzioni", Cap. V "Delle contravvenzioni della V classe contro le persone", Sezione IV "Dell'adescamento"

Art. R 625-8

Il fatto di procedere pubblicamente all'adescamento con qualunque mezzo con l'intento di incitare a relazioni sessuali è punito con la multa prevista per le contravvenzioni della V classe.

Le persone colpevoli di contravvenzione prevista al presente articolo incorrono egualmente nelle seguenti pene complementari:

[interdizione al porto d'armi, confisca di armi, interdizione all'emissione di assegni per tre anni, lavoro di interesse generale non remunerato da 20 a 120 ore: queste pene possono essere stabilite in alternativa all'ammenda, secondo l'art. 131-15].

Modifiche al Codice penale

Gli articoli 334 e 335 del precedente Codice penale punivano anche il prossenetismo "passivo" di chi vive con una prostituta, anche se in possesso di entrate da lei indipendenti.

Le pene per prossenetismo sono state elevate da 3 a 5 anni.

E' stato modificato anche l'articolo sull'adescamento (R.265.8), che prima prevedeva la fattispecie di "adescamento passivo", descritto come "incitare al vizio (débauche)". Anche la multa stabilita è stata aumentata.

Germania

Legge introduttiva al Codice penale (EGStGB) , 1974

Art. 297 - Proibizione della prostituzione (*Prostitution*)

1) Il governo di un Land per proteggere la gioventù o la pubblica decenza può proibire l'esercizio della prostituzione con un'ordinanza:

i) all'interno di un'area o di un comune fino a 50.000 abitanti,

ii) per parti di un'area o di un comune con più di 20.000 abitanti o per un'area che non appartiene a un comune,

iii) indipendentemente dal numero di abitanti sulle pubbliche strade, vicoli, piazze, parchi e in ogni altro luogo che può essere visto da queste, in tutta l'area o in parti dell'area o del comune o dell'area che non appartiene a un comune.

Può anche limitare la proibizione secondo il comma 1), iii), a orari particolari.

2) Il governo di un Land può trasferire questa autorità con un'ordinanza alla suprema autorità del Land o a un'autorità amministrativa superiore.

3) Le restrizioni all'alloggio in particolari strade o isolati allo scopo di esercitare la prostituzione (accasermamenti) sono proibiti.

Codice penale (StGB: ultima revisione 1992)

Cap. 13: Reati contro l'autodeterminazione sessuale

§ 180a- Promozione della prostituzione

1) Chiunque professionalmente abbia o conduca un'impresa nella quale le persone si dedicano alla prostituzione e in cui

i) queste persone vengano tenute in stato di dipendenza personale o economica, oppure

ii) l'esercizio della prostituzione venga promosso attraverso disposizioni che vanno oltre la semplice sicurezza dell'alloggio, del rifugio o della dimora e gli accessori solitamente legati a questi, verrà punito con la reclusione fino a 3 anni o con una multa pecuniaria.

2) Allo stesso modo verrà punito chiunque:

i) procuri professionalmente un alloggio, un rifugio o una dimora a una persona sotto i 18 anni per l'esercizio della prostituzione, oppure

ii) obblighi alla prostituzione o in vista di questa sfrutti un altro al quale procura un appartamento per l'esercizio della prostituzione.

§ 180b - Traffico di persone

1) Chiunque influenzi un'altra persona conoscendo il suo stato di necessità affinché decida di intraprendere o continuare la prostituzione per il proprio vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione fino a 5 anni o con una multa. Allo stesso modo è punito chiunque influenzi un'altra persona conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera, e

per il proprio vantaggio patrimoniale la porti a intraprendere o a lasciare che su di lei siano intrapresi atti sessuali con o in presenza di una terza persona.

2) Con la reclusione da 6 mesi a 10 anni sarà punito chiunque influenzi una persona:

- i) conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera
- ii) minore di 21 anni

affinché decida di, oppure venga portata a, intraprendere o continuare la prostituzione.

3) Nei casi del comma 2 è punibile il tentativo.

§ 181 Traffico di persone aggravato

1) Chiunque

i) con violenza, minaccia di un male grave o astuzia, induca un'altra persona a intraprendere o continuare la prostituzione,

ii) recluti con astuzia o contro la sua volontà porti via minacciando di un male grave o con l'astuzia, un'altra persona conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera, allo scopo di portarla a intraprendere o a lasciare che su di lei siano intrapresi atti sessuali con o in presenza di una terza persona, oppure

iii) recluti professionalmente un'altra persona conoscendo la situazione di isolamento connessa al suo soggiorno in una terra straniera, per indurla a intraprendere o continuare la prostituzione, sarà punito con la reclusione da 1 a 10 anni.

2) In casi di minore gravità la pena è la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

§ 181a - Sfruttamento della prostituzione (*Zuhälterei*)

1) Con la reclusione da 6 mesi a 5 anni è punito chiunque:

i) sfrutti un altro che si dedica alla prostituzione, oppure

ii) per suo vantaggio patrimoniale supervisioni un altro durante l'esercizio della prostituzione, decida il luogo, il tempo, la quantità o altre circostanze dell'esercizio della prostituzione o prenda delle misure che impediscano ad altri l'abbandono della prostituzione, e a questo proposito mantenga relazioni con l'altro che vanno oltre il caso particolare [*regolarmente*].

2) Con la reclusione fino a 3 anni o con una multa pecuniaria è punito chiunque professionalmente promuova l'esercizio della prostituzione di un altro procurandogli rapporti sessuali e in vista di ciò intrattenga relazioni con l'altro che vanno oltre il caso particolare [*regolarmente*].

3) Secondo i commi 1 e 2 è punito anche chiunque intraprenda le azioni nominate nel comma 1 e 2 o la promozione indicata nel comma 2 nei confronti del proprio coniuge.

§ 184a - Esercizio della prostituzione proibita

Chiunque in modo persistente agisca in contrasto a una proibizione emessa con un decreto legale di dedicarsi alla prostituzione in particolari luoghi o momenti della giornata, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa fino a 180 giorni di multa.

§ 184b - Prostituzione che mette in pericolo i giovani

Chiunque

- i) nelle vicinanze di una scuola o di un altro luogo che è deputato alla frequentazione da parte di persone minori di 18 anni, oppure
- ii) in una casa nella quale abitano persone sotto i 18 anni, eserciti la prostituzione in modo tale da mettere in pericolo moralmente queste persone, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con una multa.

Legge per combattere le malattie sessuali, 1953 (GeschlKG)

Art. 13

- 1) (...)
- 2) Se è indicata come fonte di infezione una persona che è fortemente sospettata di avere rapporti sessuali con partner che cambiano spesso, il medico deve notificare all'ufficio di sanità pubblica l'identità di quella persona.

Legge sul disturbo dell'ordine (OWiG)

§ 120 - Esercizio proibito della prostituzione; pubblicità alla prostituzione

- 1) Disturba l'ordine chiunque
 - i) contravvenga a una proibizione emanata per ordinanza di dedicarsi alla prostituzione in particolari luoghi o orari, oppure
 - ii) con la diffusione di scritti, mezzi audio o video, illustrazioni o rappresentazioni offra, annunci, raccomandi la possibilità di relazioni sessuali a pagamento, o renda pubbliche dichiarazioni di tale contenuto; equivale alla diffusione l'esposizione, affissione, presentazione pubblica o il rendere altrimenti accessibile al pubblico.
- 2) Il disturbo dell'ordine può essere punito con una multa.

Modifiche introdotte dalla Legge di riforma penale, 1992 (26. StAG del 14.7.1992):

a) Aggiunta del § 181: Traffico di persone aggravato.

b) Modifica del § 180b: Traffico di persone, in modo da togliere la sua limitazione di validità nel caso di una potenziale vittima che nel suo paese già esercitasse la prostituzione.

c) Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 del § 180a: Promozione della prostituzione:

3) Chiunque professionalmente recluti un'altra persona per farla diventare una prostituta o perché eserciti la prostituzione in un paese straniero è punito con la prigione fino a 5 anni o con una multa.

4) *Chiunque induca una persona minore di 21 anni a esercitare la prostituzione o eserciti un'influenza su questa persona allo scopo di persuaderla a diventare una prostituta o continuare a prostituirsi sarà punito con la prigione da 6 mesi a 10 anni.*

5) *Nei casi dei commi 3 e 4 il tentativo è punibile.*

§ 181 Traffico di esseri umani (sostituito da §§ 180b e 181)

Chiunque

i) con violenza, minaccia di un male grave o astuzia, induca un'altra persona a intraprendere la prostituzione,

ii) recluti o, con l'astuzia e l'inganno, minaccia o violenza, porti via un'altra persona per sfruttare il suo stato precario connesso al suo soggiorno in una terra straniera, allo scopo di portarla a intraprendere o a lasciare che su di lei siano intrapresi atti sessuali con o in presenza di una terza persona

sarà punito con la prigione da 1 a 10 anni o, in casi meno gravi, con la prigione da 3 mesi a 5 anni.

Gran Bretagna

Inghilterra e Galles

Legge sui reati sessuali, 1956

"Prostituzione, lenocinio, etc" (*Prostitution, procurement, etc*)

Art. 22

1) E' reato

a) indurre una donna a diventare, in qualunque parte del mondo, una prostituta comune (*common prostitute*); oppure

b) indurre una donna a lasciare il Regno Unito, con l'intenzione di farla entrare o farla frequentare un bordello in altro luogo; oppure

c) indurre una donna a lasciare il suo usuale luogo di residenza nel Regno Unito, con l'intenzione di farla entrare in o farla frequentare un bordello in qualunque parte del mondo allo scopo della prostituzione.

2) Una persona non sarà condannata per un reato secondo questo articolo basandosi sulla testimonianza di una sola persona, a meno che la testimonianza non sia corroborata in qualche particolare materiale da prove che coinvolgano l'accusato.

Art. 23

1) E' reato per una persona indurre una ragazza sotto i 21 anni di età ad avere rapporti sessuali illeciti [extraconiugali] in qualunque parte del mondo con una terza persona.

2) Una persona non sarà condannata per un reato secondo questo articolo basandosi sulla testimonianza di una sola persona, a meno che la testimonianza non sia corroborata in qualche particolare materiale da prove che coinvolgano l'accusato.

Art. 24

1) E' un reato per una persona detenere una donna contro la sua volontà in qualunque edificio affinché lei abbia rapporti sessuali illeciti con uomini o con un uomo in particolare, o detenere una donna contro la sua volontà in un bordello.

2) Quando una donna si trova in uno stabile qualsiasi allo scopo di avere rapporti sessuali illeciti o in un bordello, si suppone che qualcuno la detenga allo scopo della precedente comma se questi trattiene i suoi vestiti o qualunque altra sua proprietà con l'intenzione di obbligarla o di indurla a rimanere là, o la minaccia di azione legale se lei porta via gli abiti che le sono stati procurati da lui o su sua disposizione.

3) Una donna non sarà soggetta a nessuna azione legale, né civile né penale, per aver portato via o essere stata trovata in possesso di qualunque abito di cui lei avesse avuto bisogno per lasciare lo stabile nel quale si trovava allo scopo di aver rapporti sessuali illeciti o un bordello.

Art. 30

E' reato per un uomo vivere, scientemente, in tutto o in parte dei proventi della prostituzione.

2) Per gli scopi di questo articolo un uomo che vive con o è abitualmente in compagnia di una prostituta, o che esercita controllo, guida o influenza sui movimenti di una prostituta in modo tale che mostra che sta aiutando, favoreggiando o forzando la sua prostituzione con altri, è presunto vivere scientemente dei proventi della prostituzione, a meno che non dimostri il contrario.

Art. 31

E' reato per una donna esercitare controllo, guida o influenza sui movimenti di una prostituta allo scopo di guadagno in un modo che rende evidente che sta aiutando, favoreggiando o forzando la sua prostituzione.

"Adescamento"

Art. 32

E' reato che un uomo insistentemente adeschi o importuni per scopi immorali in un luogo pubblico.

"Soppressione dei bordelli"

Art. 33

E' reato tenere un bordello, oppure dirigere, rappresentare o assistere nella gestione di un bordello.

Art. 34

E' reato per il locatore o il proprietario di qualunque stabile e per il suo agente affittare tutto o parte dello stabile sapendo che sarà usato, in tutto o in parte, come bordello, oppure, quando tutto o parte dello stabile è usato come bordello, essere parte intenzionata a far continuare quell'uso.

Art. 35

E' un reato per l'affittuario o occupante o incaricato di qualunque stabile permettere, scientemente, che tutto o in parte lo stabile sia usato come un bordello.

[seguono commi che aumentano i diritti del padrone di casa se viene commesso un reato]

Art. 36

E' un reato per l'affittuario o l'occupante di qualunque stabile permettere scientemente che tutto o parte dello stabile sia usato allo scopo di prostituzione abituale.

Legge sui reati della strada, 1959

Art. 1

1) E' reato per una prostituta comune indugiare o adescare in una strada o in luogo pubblico per lo scopo della prostituzione.

Legge sui reati sessuali, 1967

Art. 5

1) Un uomo o una donna che scientemente vive in tutto o in parte dei guadagni della prostituzione di un altro uomo è punito, per condanna sommaria, con la reclusione fino a 6 mesi e/o una multa che non superi il massimo di legge, e su condanna per atto d'accusa con la reclusione fino a 7 anni.

Legge sui reati sessuali, 1985

"Adescamento di donne da parte di uomini"

Art. 1

1) Un uomo commette reato se adesci una donna (o più donne) allo scopo della prostituzione:

a) da un veicolo a motore in strada o in un luogo pubblico, oppure

b) in strada o in un luogo pubblico nelle immediate vicinanze di un veicolo a motore dal quale è appena sceso o uscito,

insistentemente o, secondo il successivo art. 5(6) [*che in particolari circostanze omette le parole successive*], in maniera tale o in circostanze tali che sia probabile che dia noia alla donna (o a qualcuna delle donne) adescate, o causi fastidio ad altre persone nel vicinato.

2) Una persona colpevole di reato secondo questo articolo sarà soggetta per condanna sommaria a una multa non superiore al livello 3 della scala standard.

Art. 2

1) Un uomo commette reato se in una strada o luogo pubblico insistentemente adesci una donna (o più donne) allo scopo della prostituzione.

2) Una persona colpevole di reato secondo questo articolo sarà soggetta per condanna sommaria a una multa non superiore al livello 3 della scala standard.

Legge sulle licenze, 1964 (citata da Hill, B. e Fletcher-Rogers, K.: *Sexually related offences*, London, Sweet and Maxwell 1997, "Prostitution", p. 256).

Art. 175

Chi è in possesso di una licenza del tribunale non deve permettere in modo consapevole che i locali autorizzati siano il luogo di ritrovo o di incontro di presunte prostitute, sia che l'oggetto del loro ritrovarsi o incontrarsi sia la prostituzione o meno; ma questo articolo non proibisce che permetta ad alcuna di queste persone di rimanere nel locale allo scopo di ristorarsi per il tempo necessario a questo scopo,

2) Se il possessore di una licenza del tribunale contravviene a questo articolo è punito con una multa non superiore al livello 2 della scala standard.

Art. 176

Se il possessore di una licenza del tribunale permette che i locali autorizzati siano un bordello, è punito con una multa non superiore al livello 2 della scala standard.

2) Se il possessore di una licenza del tribunale è condannato, sia sotto questo articolo che per ogni altro provvedimento, di permettere che il suo locale sia un bordello, perderà la licenza.

Scozia

The laws of Scotland, Stair Memorial Encyclopaedia, The Law Society of Scotland, Butterworths, Edinburgh 1995 (vol. 7, p. 357).

Reati statutarî relativi all'ordine pubblico e alla decenza

484. Prostituzione e adescamento

Secondo la *common law* non è un reato per una prostituta femmina praticare il suo mestiere benché un prostituto maschio possa essere colpevole di pratiche omosessuali che non sono depenalizzate dall'articolo 80 della Legge sulla giustizia penale (Scozia) 1980.

Tuttavia il Parlamento è intervenuto per mezzo della Legge sulla polizia municipale (Scozia) 1892 (abrogato) e ora sono stati presi provvedimenti per vietare la prostituzione nell'interesse dell'ordine e del decoro pubblici secondo la Legge sul governo municipale (Scozia) 1982.

Una persona, che sia maschio o femmina, che allo scopo della prostituzione:

- 1) indugia in un luogo pubblico, oppure
 - 2) adesca in un luogo pubblico o in qualunque altro luogo che possa essere visto da un luogo pubblico, oppure
 - 3) importuna qualunque persona che sia in un luogo pubblico
- è colpevole di reato.

1237. Attività omosessuale tra uomini

Secondo la *common law*, la sodomia tra maschi è reato. [...] E' reato secondo la legge scritta anche il fatto che una persona di sesso maschile compia un atto omosessuale con un'altra persona di sesso maschile, se l'atto non è accaduto in privato, o se non c'era consenso o l'una o l'altra parte non aveva raggiunto l'età di 21 anni.

1239. Lenocinio, etc. (*Procuration, etc.*)

Costituisce reato:

- 1) indurre o cercare di indurre qualunque donna sotto l'età di 21 anni o qualunque ragazza ad avere rapporti sessuali illeciti [extraconiugali] con qualunque altra persona in ogni parte del mondo [Legge sui reati sessuali (Scozia), 1976, § 1 (a)];
- 2) indurre o cercare di indurre qualunque donna o ragazza a diventare una prostituta comune [*common prostitute*] [ibidem § 1 (b)], o a entrare in o frequentare un bordello [ibidem § 1 (c) (d)];
- 3) procurare rapporti sessuali illeciti con qualunque donna o ragazza con minacce o intimidazione, inganno o droghe [ibidem § 2 (1)];

Legge sui reati sessuali (Scozia), 1976

§ 1

Induzione di una donna alla prostituzione (vedi sopra)

§ 12

Importunare o adescare in modo insistente in un luogo pubblico da parte di uomini: uomini che adescano per conto di prostitute donne, clienti, uomini che richiedono ad altri uomini di commettere atti di volgare indecenza.

Vivere in tutto o in parte dei proventi della prostituzione da parte di un uomo.

- 4) Esercitare controllo, guida o influenza sui movimenti di una prostituta da parte di una donna in un modo che rende evidente che si sta aiutando, favoreggiando o forzando la sua prostituzione.

§ 13

Gestione di un bordello o permesso di usare i propri locali come bordello.

Legge di giustizia penale, 1980

Art. 80 – Reati omosessuali

- 1) Secondo le disposizioni di questo articolo, un atto omosessuale in privato non sarà reato se le parti sono consenzienti e hanno raggiunto l'età di 21 anni.

(...)

6) In questo articolo "un atto omosessuale" significa la sodomia o un atto di volgare indecenza di una persona di sesso maschile con un'altra persona di sesso maschile.

7) (...) è reato commettere o essere una parte nel commettere o procurare o cercare di procurare la commissione di un atto omosessuale

a) in altro luogo che non in privato;

b) senza il consenso di entrambe le parti;

c) con una persona al di sotto dei 21 anni; oppure

d) quando l'atto è commesso a bordo di una nave mercantile del Regno Unito, ovunque essa si trovi, da una persona di sesso maschile membro dell'equipaggio di quella nave o di qualunque altra nave mercantile del Regno Unito.

(...)

9) E' reato procurare o cercare di procurare la commissione di un atto omosessuale tra altre due persone di sesso maschile.

10) Dall'entrata in vigore di questo articolo una persona che commette o è parte interessata nella commissione di un reato ai sensi dei commi 7 e 9 è punito per condanna per atto d'accusa alla prigione per un periodo non superiore ai 3 mesi o con una multa.

(...)

12) Una persona che scientemente vive interamente o in parte dei guadagni della prostituzione maschile di un'altra o che adesca o importuna un'altra persona di sesso maschile allo scopo di procurare la commissione di un atto omosessuale nel senso del comma 6 è punito:

a) per condanna sommaria alla prigione per un periodo non superiore ai 6 mesi; oppure

b) per condanna per atto d'accusa alla prigione per un periodo non superiore ai due anni.

Legge sul governo civico, 1982

§ 46 (1)

Una prostituta (che sia donna o uomo) che allo scopo della prostituzione

a) indugia in un luogo pubblico

b) adesca in un luogo pubblico o in qualunque altro luogo che possa essere visto da un luogo pubblico, oppure

c) importuna qualunque persona in un luogo pubblico,

è colpevole di reato. [*La pena stabilita è una multa da 50 a 500 sterline, in media di 150*]

Irlanda del Nord

Legge di riforma penale, 1885

§ 8

Detenere una donna in un bordello

§ 13

Gestire un bordello

Lasciare che una proprietà venga usata come bordello

Permettere, da parte di un affittuario, che i locali siano usati per la prostituzione

Legge sul vagabondaggio, 1893

Esercitare controllo su una prostituta

Legge sul vagabondaggio, 1898 (emendata dalla Legge di riforma penale del 1912)

§ 1

Vivere dei guadagni immorali di una prostituta o di un prostituto

Legge sulla valorizzazione delle città (Londonderry), 1847

§ 28

Indugiare per strada da parte di una prostituta

Legge sulla valorizzazione delle città, 1854 (e Regolamenti della municipalità di Belfast, 1987-1996)

§ 72

Adescare da parte di una prostituta

Legge sul vagabondaggio 1898 (emendata dall'Ordinanza sui reati per omosessualità del 1982)

Adescare da parte di un uomo

Irlanda

Legge penale (reati sessuali), 1993

Art. 7

Una persona che sulla strada o in un luogo pubblico adesca o importuna un'altra persona o altre persone allo scopo della prostituzione è colpevole di reato ed è soggetta per condanna sommaria a una multa che non superi

- a) £ 250 in caso di prima condanna,
- b) £ 500 in caso di seconda condanna, oppure
- c) £ 500 o la reclusione per un periodo che non superi le 4 settimane o entrambi nel caso di una terza o successiva condanna.

Art. 8

Un membro della polizia che ha una ragionevole causa di sospettare che una persona sta indugiando in una strada o in un luogo pubblico allo scopo di adescare o importunare un'altra persona o altre persone allo scopo della prostituzione, può ingiungere a quella persona di lasciare immediatamente quella strada o luogo pubblico.

2) Una persona che senza ragionevole causa non obbedisce a un'ingiunzione sotto il comma 1, è colpevole di un reato ed è soggetta per condanna sommaria a una multa che non superi

- a) £ 250 in caso di prima condanna,
 - b) £ 500 in caso di seconda condanna, oppure
 - c) £ 500 o la reclusione per un periodo che non superi le 4 settimane o entrambi nel caso di una terza o successiva condanna.
- 3) In questo articolo "indugiare" include l'indugiare in un veicolo a motore.

Art. 9

Una persona che per guadagno:

- a) controlla o dirige le attività che riguardano la prostituzione di una prostituta,
- b) organizza la prostituzione controllando o dirigendo le attività di più di una prostituta a quello scopo, oppure
- c) obbliga o costringe una persona ad essere una prostituta

è colpevole di reato ed è soggetto:

- i) per condanna sommaria a una multa che non superi £ 1.000, o alla reclusione per un periodo che non superi i 6 mesi, o a entrambi, oppure
- ii) per condanna per atto d'accusa a una multa che non superi £ 10.000 o alla reclusione per un periodo che non superi i 5 anni o a entrambi.

Art. 10

1) Una persona che, scientemente, in tutto o in parte vive dei guadagni della prostituzione di un'altra persona aiutando e favoreggiandone la prostituzione è colpevole di reato ed è soggetto, per

condanna sommaria, a una multa che non superi £ 1.000 o alla reclusione per un periodo che non superi i 6 mesi o a entrambi.

2) [autorizzazione alla perquisizione di stabili che si sospetta siano usati per la prostituzione]

Art. 11

Una persona che

a) tiene o gestisce o rappresenta o assiste nella gestione di un bordello,

b) essendo l'affittuario, il locatario, l'occupante o l'incaricato dello stabile, permette scientemente che tale stabile o qualunque sua parte siano usati come bordello o allo scopo della prostituzione abituale, oppure

c) essendo il locatore o il proprietario di qualunque stabile o l'agente di tale locatore o proprietario, affitta tale stabile o qualunque sua parte sapendo che è o sarà usato in tutto o in parte come bordello, oppure è parte in causa nel protrarsi dell'uso di tale stabile o di qualunque sua parte come bordello, è colpevole di reato ed è soggetto:

i) per condanna sommaria a una multa che non superi £ 1.000, o alla reclusione per un periodo che non superi i 6 mesi, o a entrambi, oppure

ii) per condanna per atto d'accusa a una multa che non superi £ 10.000 o alla reclusione per un periodo che non superi i 5 anni, o a entrambi.

Legge penale (ordine pubblico), 1994

Art. 23

1) Una persona che pubblica o ordina la pubblicazione o distribuisce o causa la distribuzione di un annuncio che pubblicizza un bordello o i servizi di una prostituta nello Stato o qualunque locale o servizio nello Stato in termini, circostanze o modi che diano adito a una ragionevole deduzione che il locale è un bordello o che il servizio è la prostituzione sarà colpevole di reato.

2) Una persona che è colpevole di reato sotto il comma 1 sarà punito:

i) per condanna sommaria con una multa che non superi £ 1.000,

ii) per condanna per atto d'accusa con una multa che non superi £ 10.000.

[...]

Legge sulle licenze, 1972

Punisce con una multa il detentore di una licenza per somministrare alcolici se permette che il suo locale sia utilizzato come luogo di ritrovo abituale di notorie prostitute (tranne che per il tempo necessario alla consumazione).

Una sentenza di incostituzionalità (King v. Attorney General [1981] IR 233) ha creato un vuoto legislativo fino al 1993 a proposito dell'adescamento, che prima veniva perseguito, secondo la Legge di riforma penale del 1935, art. 16 (1) su semplice testimonianza della polizia che la donna

accusata fosse una "common prostitute", fatto dichiarato incostituzionale in quanto soggetto a valutazioni arbitrarie.

Articoli abrogati dalla Legge penale (reati sessuali), 1993

- Legge sulla polizia di Dublino, 1842, art. 14 comma 11: adescamento da parte di una "common prostitute".
- Legge sulle miglorie (Irlanda), 1854, art. 72: "Ogni prostituta comune o passeggiatrice notturna che indugia per strada e importuna i passanti allo scopo della prostituzione, o che si comporta in modo altrimenti offensivo, sarà soggetta a una multa non oltre i 40 scellini".
- Tutta la Legge sul vagabondaggio, 1898, che limitava agli uomini la proibizione di vivere in tutto o in parte dei guadagni della prostituzione altrui, e puniva anche il caso in cui ci si limitasse a questo senza favoreggiare in alcun modo la prostituzione.

Legge di riforma penale, 1935

(citata da O'Malley, T. (1996) *Sexual offences. Law, policy and punishment*, Dublin, Round Hall-Sweet & Maxwell, cap. "Prostitution", pp. 182-202).

Modifiche all'art. 2 delle legge di riforma penale del 1885

Costituisce reato:

i) [...]

ii) indurre o tentare di indurre una donna o ragazza a diventare una prostituta comune [common prostitute] in Irlanda o altrove, o a lasciare l'Irlanda con l'intento di farla entrare in o frequentare un bordello in altro luogo.

iii) indurre o tentare di indurre una donna o ragazza a lasciare il suo usuale luogo di residenza in questo paese (a meno che questo luogo non sia un bordello) con l'intento di poterla far entrare in o frequentare un bordello allo scopo della prostituzione in Irlanda o altrove.

Pene previste: 2 anni di reclusione.

Olanda

Codice penale (emendato nel 1999, in vigore dal 1° ottobre 2000)

Reati contro i [buoni] costumi

Art. 250a

1) Con la reclusione fino a 6 anni o una multa della V categoria sarà punito:

i) chiunque, con la coercizione fisica o un altro atto di violenza o con la minaccia della coercizione fisica o di un altro atto di violenza, costringa un'altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali con un terzo per compenso o che altrimenti, abusando della predominanza che deriva da un legame effettivo o dall'inganno, induca un'altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali con un terzo per compenso, o che altrimenti, nelle circostanze summenzionate, intraprenda qualunque azione che sa o deve ragionevolmente supporre che indurrà l'altra persona a impegnarsi in tali attività.

ii) chiunque recluti, conduca con sé o rapisca un'altra persona con l'intento di indurre questa persona a rendersi disponibile a intraprendere in un altro paese atti sessuali con un terzo dietro compenso.

iii) chiunque induca un'altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali con un terzo per compenso, o che altrimenti intraprenda qualunque azione che sa o deve ragionevolmente supporre che indurrà l'altra persona a impegnarsi in tali attività se l'altra persona è un minore.

iv) chiunque deliberatamente tragga vantaggio dalle attività sessuali per compenso di un'altra persona con un terzo, se sa o può ragionevolmente supporre che l'altra persona si rende disponibile a intraprendere queste attività nelle condizioni menzionate al punto i).

v) chiunque deliberatamente tragga vantaggio dalle attività sessuali per compenso di un'altra persona con un terzo, se l'altra persona è un minore.

2) Il colpevole sarà punito con la reclusione fino a 8 anni o con una multa della V categoria se:

i) il reato definito nel primo comma è perpetrato da due o più persone in concorso;

ii) il minore non ha raggiunto i 16 anni;

iii) gravi lesioni corporali sono causate dalla coercizione fisica o da un altro atto di violenza come nominato nel comma 1.

3. Il reato definito nel comma 1 che sia stato perpetrato da due o più persone in concorso nelle condizioni cui ci si riferisce nel comma 2 sotto ii) e iii) sarà punito con la reclusione fino a 10 anni o con una multa della V categoria.

Legge di modifica al codice penale, ad alcuni altri codici e ad alcune leggi (abrogazione del divieto generale di costituire postriboli), 1999

Art. 7

Nella Legge sui comuni dopo l'art.151 viene inserito il seguente articolo :

Art. 151a

Il consiglio può emettere un regolamento con il quale si stabiliscono le norme per fornire

imprenditorialmente la possibilità di eseguire atti sessuali con un terzo dietro pagamento.

Articoli abrogati o modificati del Codice penale (emendamenti del 1993)

Art. 250 bis

Chiunque con premeditazione cagioni o agevoli l'impudicizia [ontucht] altrui e ne faccia mestiere o abitudine, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa di III categoria.

Art. 250 ter

1) E' punito sia con la reclusione fino a 6 anni sia con una multa di V categoria, oppure con una sola di queste pene, in quanto colpevole di traffico di persone:

i) chiunque con la coercizione fisica o un altro atto di violenza o con la minaccia della coercizione fisica o di un altro atto di violenza o anche abusando della predominanza che deriva dalla coercizione fisica o dall'inganno induca alla prostituzione oppure, sotto le predette circostanze, intraprenda determinate azioni di cui lui o lei sa o deve ragionevolmente supporre che faranno finire l'altro nella prostituzione;

ii) chiunque recluti, conduca con sé o rapisca una persona con l'intento di indurla alla prostituzione in un altro paese;

iii) chiunque induca un altro alla prostituzione o anche intraprenda nei confronti di un altro determinate azioni di cui lui o lei sa o deve ragionevolmente supporre che faranno finire l'altro nella prostituzione, qualora l'altro sia minorenne.

2) E' punito sia con la reclusione fino a 8 anni sia con una multa di V categoria, oppure con una sola di queste pene:

i) il traffico di persone da parte di due o più persone organizzate;

ii) il traffico di persone ai danni di una persona non ancora sedicenne;

iii) il traffico di persone, qualora la coercizione fisica o un altro atto di violenza come intese nel primo comma abbiano come conseguenza lesioni corporali pesanti.

3) Il traffico di persone da parte di due o più persone organizzate nelle circostanze, nominate nel secondo comma, sotto ii) e iii), è punito sia con la reclusione fino a 10 anni sia con una multa della V categoria, oppure con una sola di queste pene.

Codice penale del 1911 (emendato nel 1993)

Art. 250

2) Chiunque faccia una professione o un abitudine del causare o incoraggiare atti indecenti da parte di altri sarà punito con la prigione fino a un anno o una multa della III categoria.

3) Il traffico di donne e il traffico di minori di sesso maschile è punito con la prigione fino a 5 anni o una multa della IV categoria.

In disuso:

Art. 432 del codice penale (Titolo II: Contravvenzioni all'ordine pubblico)

Con l'arresto fino a 12 giorni o con la multa di prima categoria sarà punito:

1) [...]

2) [...]

3) colui che come lenone [*souteneur*] trae vantaggio dall'impudicizia [*ontucht*] di una donna.

Spagna

Codice penale, 1995

Titolo IX "Delitti contro la libertà sessuale", cap. 6 "Dei reati relativi alla prostituzione"

Art. 187

- 1) Chiunque induca, promuova, favorisca o faciliti la prostituzione di una persona minore di età o incapace è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 12 a 24 mesi.
- 2) Incorrono nella pena della reclusione prevista nella sua metà superiore [dell'intervallo edittale] e anche nell'inabilitazione assoluta da 6 a 12 anni coloro che tengono le condotte predette approfittando della posizione di pubblica autorità, di suo agente o di pubblico funzionario.

Art. 188

- 1) Chiunque determini, con violenza, inganno o abuso di una situazione di necessità o di superiorità, il fatto che una persona maggiore di età eserciti la prostituzione o che continui a farlo, sarà punito con la pena della reclusione da 2 a 4 anni e con una multa da 12 a 24 mesi.
- 2) Incorreranno inoltre nella pena di inabilitazione assoluta da 6 a 12 anni coloro che mettono in atto le condotte descritte nel comma precedente avvalendosi della loro posizione di autorità pubblica, di suo agente o di pubblico funzionario.
- 3) Se tali condotte si esercitano ai danni di una persona minore di età o incapace, si imporrà la pena superiore di grado.

Articoli abrogati del Codice penale (emendamenti 1989)

Titolo IX, Cap VI: "Reati relativi alla prostituzione"

Art. 452 Bis a)

E' punito con la pena da 6 mesi a 6 anni di reclusione nel suo grado massimo, con la multa da p. 20.000 a 100.000 e l'inabilitazione assoluta se rivestiva una pubblica autorità o ne era agente. e l'inabilitazione speciale se non lo era:

- i) chiunque cooperi con o protegga la prostituzione di una o più persone, dentro o fuori dalla Spagna, o il suo complice per il medesimo fine;*
- ii) chiunque con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o altri mezzi di coercizione determini che una persona maggiore di 18 anni soddisfi i desideri impudici di un'altra;*
- iii) chiunque trattenga una persona, contro la sua volontà nella prostituzione o in qualunque genere di traffico immorale.*

Art. 452 Bis c)

A chiunque viva in tutto o in parte dei proventi della o delle persone la cui prostituzione o corruzione sfrutta, saranno applicate oltre alle pene stabilite nell'articolo 452 Bis b), i mezzi di sicurezza ai quali si riferisce l'art. 6 n. 2 della Legge sugli oziosi e malviventi.

Art. 452 Bis d)

Saranno puniti con le pene della reclusione da 6 mesi a 6 anni, con la multa da p. 20.000 a 400.000 e, nei rispettivi casi, con le inabilitazioni di cui agli articoli precedenti:

i) il proprietario, gerente, amministratore o incaricato del locale, aperto o no al pubblico, nel quale si eserciti la prostituzione o altra forma di corruzione, e tutte le persone che, scientemente, partecipino al suo finanziamento.

Nella medesima pena al suo grado minimo incorrerà chiunque, scientemente, collabori ai fini menzionati nei locali predetti.

2) chiunque dia o prenda in affitto un edificio o un altro locale, o qualunque parte di esso, per sfruttare la prostituzione o la corruzione altrui.

Il Tribunale decreterà, oltre alle pene predette, la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento o locale e il ritiro della licenza nel caso sia stata concessa.

In caso di procedimento giudiziario per uno qualunque dei reati previsti in questo articolo, così come negli articoli 452 Bis a) 452 Bis b), 452 Bis c), il Giudice istruttore potrà ordinare la chiusura provvisoria del locale o parte del medesimo al quale faccia riferimento questo articolo, il cui proprietario, gerente, incaricato, amministratore o affittuario sia stato processato.

Art. 452 Bis g)

[Aggravanti per l'ascendente, il tutore, il maestro o chi agisce con abuso di autorità o di incarico: grado massimo della pena prevista].

Svezia

Codice penale

Capitolo 6 "Sui reati sessuali" (emendato nel 1984)

§ 8 - Lenocinio (*koppleri*)

Chiunque favorisca o in un modo ingiusto sfrutti economicamente il fatto che un'altra persona abbia relazioni sessuali occasionali dietro compenso, è condannato per lenocinio alla reclusione per un massimo di 4 anni.

Se una persona che per guadagno ha reso disponibile un appartamento viene a sapere che l'appartamento è adoperato interamente o in parte sostanziale per relazioni sessuali occasionali dietro compenso e non fa ciò che si può ragionevolmente desiderare per farne cessare la disponibilità, se l'attività continua o riprende nell'appartamento, sarà considerata aver favorito l'attività e condannata per la responsabilità secondo il primo comma.

§ 9 - Lenocinio aggravato

Se il reato previsto nel § 8 è aggravato, la condanna per lenocinio aggravato è alla reclusione per un minimo di 2 e un massimo di 6 anni.

Per giudicare se il reato è aggravato bisogna considerare soprattutto se colui che ha commesso il fatto ha procurato relazioni sessuali occasionali dietro compenso in grande misura o ha brutalmente sfruttato un'altra persona.

Legge sulla proibizione dell'acquisto di servizi sessuali, 1998 (legge 1998:408)

Chiunque si procuri una relazione sessuale occasionale dietro compenso, è condannato - se il fatto non è già sancito da una pena secondo il codice penale - per acquisto di servizi sessuali a una multa o alla prigione fino a 6 mesi.

Il tentativo è punito con la contravvenzione secondo il cap. 23 del codice penale.